

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:
T.A.R. LAZIO R.G. n. 6446/2024.

2. Nome del ricorrente: Maria Buongiorno

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

M.I.M. – Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con l'atto recante motivi aggiunti:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo si impugnano e si chiede l'annullamento:

- dei Decreti del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico n.1326 del 29.05.2024 notificato al Prof. Cosimo Valentino, n. 1208 del 24.05.2024 notificato alla Prof.ssa Vincenza Maria Ferrante, n. 1194 del 24.05.2024 notificato alla Prof.ssa Maria Buongiorno e n. 1195 notificato alla Prof.ssa Carla Campana in data 24.05.2024, di contenuto identico, con cui i ricorrenti sono stati esclusi per mancanza dei requisiti richiesti per legge dalla procedura concorsuale di reclutamento riservata per dirigenti scolastici di cui all'avviso D.G.P.E.R. n.79720 del 29.12.2023;

- nonché, ove occorra, degli art. 2 e 3 dell'avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. Registro Ufficiale U.0079720 del 29.12.2023 avente ad oggetto "D.M. 8 giugno 2023 n. 107 - Modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all'articolo 3, co. 1, termini e modalità di versamento del contributo di segreteria, di cui all'articolo 4, co. 2.", e del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito dell'08.06.2023 prot. nr.107, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito solo in data 11.08.2023, recante la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, nella parte in cui all'art. 2 denominato "soggetti destinatari", al comma 1, prevede che: "alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al D.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate: a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta", e al comma 2 del medesimo articolo, stabilisce che: "ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 gg. dall'effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato. 3. Sono considerati ricorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per: a) l'annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta";

- della nota, ricevuta via pec, del 09.10.2023 della D.G. per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

- nonché dell'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e degli eventuali atti successivi della procedura concorsuale, in particolare delle eventuali convocazioni al Corso intensivo;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti si impugnano e si chiede l'annullamento:

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 1194 del 24.05.2024 notificato alla Prof.ssa Maria Buongiorno;
- degli artt. 2 e 3 dell'avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito, prot. Registro Ufficiale U.0079720 del 29.12.2023 avente ad oggetto “D.M. 8 giugno 2023 n. 107 - Modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all'articolo 3, co. 1, termini e modalità di versamento del contributo di segreteria, di cui all'articolo 4, co. 2”;
- del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito dell'08.06.2023 n. 107, pubblicato sul sito del M.I.M. solo in data 11.08.2023, recante le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale di cui al D.M n.107 dell'08/06/2023, nella parte in cui all'art. 2, denominato “soggetti destinatari”, comma 1, prevede che: “alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al D.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate: a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta”, e al comma 2 del medesimo articolo, nella parte in cui stabilisce che “ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 giorni dall'effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato. 3. Sono considerati ricorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per: a) l'annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta”;
- della nota, ricevuta via pec, del 09.10.2023 della D.G. per il personale scolastico del M.I.M., nonché dell'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, e degli eventuali atti successivi della procedura concorsuale, in particolare delle eventuali convocazioni al corso intensivo;
- del Decreto Dipartimentale prot. n. 2187 del 09.08.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha decretato l'approvazione della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di Dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;
- dell'avviso prot. n. 124319 del 09.08.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha decretato l'assegnazione ai ruoli regionali dei candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura de qua alle prime 519 posizioni, nella parte lesiva per la ricorrente;
- del Decreto Dipartimentale prot. n. 2206 del 19.08.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito, a seguito di segnalazioni di errori materiali, ha pubblicato la graduatoria rettificata della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;
- della nota prot. n. 169737 del 18.10.2024 con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione ha reso noto l'avvio del conferimento degli incarichi e la stipula dei contratti nei ruoli della dirigenza scolastica nei confronti dei vincitori della procedura di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per la ricorrente;
- della nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, prot. n. 2184 del 22 ottobre 2024;

- della nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, prot. n. 1587 del 22 ottobre 2024;
- della nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, prot. n. 19031 del 21 ottobre 2024;
- dell'avviso prot. n. 203703, datato 27 novembre 2024, avente ad oggetto “Procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023. Ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali su rinunce”;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto, nella parte in cui lede gli interessi della parte ricorrente, impedendo di partecipare alla prova orale del concorso.

3.1. Sunto dei motivi di impugnazione:

Sunto dei motivi di impugnazione del ricorso introduttivo:

I. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, RAGIONEVOLEZZA E IMPARZIALITÀ DELLA P.A. EX ART.97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DI LEGGE: ART.3 LEGGE N.241/90.

I Decreti di esclusione dalla procedura del Concorso Riservato per Dirigenti Scolastici notificati ai ricorrenti, oggetto dell'odierna impugnativa, tutti dal contenuto identico e frutto di un evidente clamoroso “copia e incolla” (sembrano fotocopie dove è stato cambiato solo il nome del candidato), sono privi della benché minima motivazione.

Infatti il Ministero si è limitato a rilevar come nella dichiarazione sostitutiva presentata dai candidati è stato attestato “la pendenza di procedimenti giurisdizionali non rientranti tra quelli tassativamente indicati all'art.2 del D.M. 107/2023”.

II. VIOLAZIONE DI LEGGE. ART. 6 COMMA 1, LETT. B) LEGGE N.241/90 (PRINCIPIO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO); ART.7, 8 E 10 LEGGE N.241/90, ART.97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE: PER CARENZA E/O INADEGUATEZZA MOTIVAZIONE, DIFETTO ISTRUTTORIO, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA.

L'esclusione deve ritenersi illegittima per il mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento e la mancata applicazione del principio del soccorso istruttorio.

Infatti nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dal Ministero, non si trattava assolutamente di attività vincolata, bensì di una attività istruttoria complessa da parte della P.A. di valutazione dei requisiti soprattutto di controllo e disamina dei dati forniti dai candidati nelle loro dichiarazioni sostitutive, il che ha comportato una valutazione complessa della tipologia di contenzioso pendente e di interpretazione del disposto di cui all'art.2 del D.M. 107/2023.

III. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, RAGIONEVOLEZZA E IMPARZIALITÀ DELLA P.A. EX ART.97 COSTITUZIONE. ILLOGICITÀ, ERRONEA INTERPRETAZIONE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, SVIAMENTO DI POTERE. INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DI LEGGE: ARTT.3 E 4 DELLA COSTITUZIONE.

L'art.2 del regolamento n.-107 dell'08.06.2023, pubblicato solo in data 11.08.2023, avente ad oggetto <<Soggetti destinatari>> recita testualmente al comma 1: “*Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate: a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta (...)*”. Il successivo comma 2 precisa che: “*Ai fini del c.1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice*

amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 giorni dall'effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti dell'interessato".

Al successivo comma 3 è altresì precisato: *"Sono considerati ricorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per: a) l'annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempi il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta; b) l'annullamento degli atti amministrativi di depennamento dalla Graduatoria di merito finale, all'esito di superamento di tutte le prove concorsuali, per le ipotesi di sopravvenuto negativo scioglimento della riserva giudiziale; c) l'annullamento degli atti amministrativi di esclusione dalla Graduatoria di merito finale, in conseguenza di mancato superamento della prova orale; d) la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato sfavorevole al candidato, avente ad oggetto il mancato superamento di una delle prove concorsuali prescritte."*

Tale clausola del Bando stabilisce che alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso che hanno sostenuto almeno la prova scritta della procedura concorsuale senza superarla e, alla data del 28 febbraio 2023, rispettino almeno una delle condizioni di seguito tassativamente elencate e cioè come già detto: "A) Abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta".

Orbene i ricorrenti hanno tutti certamente il primo requisito richiesto, cioè l'aver proposto il ricorso iniziale al Tar Lazio Roma tempestivamente (tra aprile e maggio 2019) con cui hanno chiesto l'annullamento degli atti amministrativi dell'elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempi il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta.

IV. IN VIA SUBORDINATA. ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART.5, COMMA DA 11-QUINQUES A 11-NOVIES DEL D.L. N.198/2022 NEL TESTO DI CONVERSIONE DI CUI ALLA LEGGE N.14/2023 PER CONTRASTO CON GLI ARTT.3 , 51, COMMA 1, E ART.97 DELLA CARTA COSTITUZIONALE.

In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il TAR adito nel condividere l'interpretazione del Ministero, dovesse ritenere che la norma sopra citata limita il requisito richiesto per la partecipazione al Concorso Riservato solo esclusivamente a coloro che hanno il contenzioso iniziale pendente, se ne deve eccepire l'incostituzionalità per contrasto con i precetti di cui agli artt.3, 4, 51 e 97 della Costituzione.

E' di tutta evidenza che le norme di legge appena descritte rientrano nella categoria delle cosiddette "leggi provvedimento", ovvero di quelle leggi le quali incidono su un numero determinato e limitato di destinatari, e presentano un contenuto particolare e concreto: per la definizione, si veda per tutte la sentenza della Corte Cost. del 20 novembre 2013 n.275.

E', infatti, evidente che destinatari delle norme in questione sono solamente quei soggetti, i quali hanno partecipato alle procedure concorsuali indicate, con gli esiti di cui si è detto, persone che, in teoria, potrebbero essere indicate anche nominativamente.

Sunto dei motivi di impugnazione del ricorso per motivi aggiunti:

Gli atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti sono illegittimi per gli stessi motivi già sviluppati con il ricorso introduttivo che sono stati meramente riportati per illegittimità derivata.

4. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti collocati graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di Dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, che si riporta in allegato alla presente e, comunque, rinvenibile al link https://www.istruzione.it/concorso_ds/titoli_graduatoria.shtml

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 6446/2024) nella sottosezione “*Ricerca ricorsi*”, rintracciabile all’interno della sottosezione “*LAZIO - ROMA*” della sezione Quarta Quater

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. Quarta Quater del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 1281/2025;

7. Testo integrale del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti in allegato.